

Norme e professione sempre più distanti

Giuseppe Belleri

Medico di medicina generale
Flero (BS)

Si dilata sempre più il gap tra la complessità delle relazioni professionali e quanto stabilito dalle norme vigenti o dalla prassi giurisdizionale nella pratica della medicina generale

In merito alle normative che regolano la responsabilità professionale dei Mmg, va posta l'attenzione sulla responsabilità amministrativa e contabile. In particolare verso quella relativa a illeciti amministrativi depenalizzati che comportano solo sanzioni pecuniarie (ricette non ripetibili o prive delle indispensabili informazioni) o a iperprescrizioni di farmaci che configurano un danno erariale, a giudizio della Corte dei Conti, con relativo risarcimento.

È proprio in questo settore infatti che si è fatto stridente il gap tra la complessità delle relazioni professionali e quanto stabilito dalle norme vigenti o dalla prassi giurisdizionale. Mi riferisco in particolare alle iniziative della Corte dei Conti regionale che sta spulciando nei tabulati della spesa farmaceutica dell'ultimo lustro per scovare i cosiddetti iperprescrittori, a cui è poi contestata la spesa eccedente rispetto alle medie registrate nello stesso periodo nella Asl di appartenenza. Nell'ultimo anno numerosi colleghi lombardi si sono visti recapitare altrettante notifiche dalla Corte dei Conti regionale per procedimenti a proprio carico e hanno così dovuto imbastire una linea difensiva, concordata con il proprio legale, per respingere le accuse e le conseguenti richieste di rifondere il danno erariale per prescrizioni non giustificate.

■ Una differenza significativa

Se si esamina in specifico il problema della responsabilità contabile, emerge una differenza significativa rispetto alle altre forme di responsabilità professionale. Come si sa la responsabilità in campo medico-legale è sempre individuale, in quanto at-

tiene a una relazione duale, come quella interpersonale tra il medico e il paziente che lamenta un danno come conseguenza di comportamenti giudicati lesivi dell'integrità biologica del paziente stesso.

Vi è un tema che illustra il carattere prettamente interpersonale della responsabilità, ovvero il consenso informato, inteso come elemento essenziale per conferire legittimità all'atto medico. A questo proposito la *conditio sine qua non* che rende il consenso valido, in relazione ad un'eventuale responsabilità, fa esplicitamente riferimento alla dimensione duale medico-assistito. Infatti il consenso per essere giudicato tale deve essere basato su un'informazione personalizzata e accurata, deve essere spontaneo e non forzato, attuale e non a posteriori, orale o scritto ed esente da vizi. Insomma tutte caratteristiche attinenti la qualità della comunicazione e della relazione interpersonale tra medico e assistito che mette al riparo il primo da eventuali azioni intentate a suo danno per eventi avversi prevedibili di cui il paziente era stato adeguatamente informato.

■ La peculiarità della responsabilità contabile

La responsabilità contabile invece, a differenza delle altre forme di responsabilità medica, attiene a una sfera più ampia rispetto alle relazioni medico-assistito in quanto, per esempio, la prescrizione farmaceutica non è di esclusiva pertinenza del Mmg. Anzi in molti casi è l'esito finale di un processo clinico e assistenziale complesso in cui si alternano in diversi ruoli più attori, specie per la gestione delle patologie croni-

che. Basta considerare, a mo' di esempio paradigmatico, la categoria dei farmaci prescrivibili solo previa compilazione del piano terapeutico specialistico, senza il quale il Mmg non può ricettare a carico del Ssn.

Il carattere "sistemico" e integrato di buona parte delle prescrizioni farmaceutiche territoriali, per il concorso di diversi professionisti sia nella scelta dell'opzione terapeutica sia nell'adempimento delle procedure prescrittive previste, differenzia la responsabilità contabile dalle altre forme. Tra l'altro la Regione Sicilia ha emanato una legge (la n. 12 del 2.5.2007) che introduce la co-responsabilità tra Mmg e specialista per eventuali prescrizioni improprie e stabilisce che in caso di "prescrizioni inappropriate effettuate su indicazioni dello specialista, l'importo viene ripartito in egual misura tra i due medici". Non appare dello stesso parere la Corte dei Conti della Lombardia, che ha chiamato a rispondere del "reato" di iperprescrizioni solo i generalisti che si erano limitati a "trascrivere" farmaci suggeriti dagli specialisti ad assistiti in carico a strutture di II livello. Si tratta di una distorsione che è costata non pochi grattacapi ai malcapitati che hanno dovuto affrontare le traversie legali per dimostrare la propria "innocenza" rispetto all'ipotesi di iperprescrizione. È ben vero che nella quasi totalità dei casi finiti sotto la lente dei magistrati contabili è stata ampiamente dimostrata "l'innocenza" dei colleghi incappati nelle reti dei controlli. Tuttavia appare ingiustificata l'attribuzione *in toto* della responsabilità contabile a uno solo dei professionisti che ha concorso alla gestione integrata di patologie complesse e rare.